



DETERMINAZIONE N. 433/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.50/2020 e Comunicazione n. 50/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 50/2020 prot. n. 6527 del 08.06.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 50/2020 dell'08.06.2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale, con prot.n.6527, riguardante la qualificazione pagamenti con modalità informatiche, con la quale il segnalante ha evidenziato la mancata comunicazione del M.A.E.C.I. all'INPS, tramite Denuncia mensile analitica, dei periodi lavorativi effettuati dai docenti in comando all'estero, con conseguente disallineamento dei dati contributivi e previdenziali rispetto ai prospetti individuali.

ESAMINATA la Trattazione n. 50/2020 con la quale, dall'esame preliminare della segnalazione si ritiene che quanto segnalato non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale in quanto non riguardante violazioni del d.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito C.A.D.) né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione ma riguardi una presunta mancata comunicazione di dati da una Amministrazione (M.A.E.C.I.) ad un'altra (INPS). Il disallineamento tra le banche dati delle due Amministrazioni coinvolte nel flusso telematico descritto nella segnalazione emergerebbe dalla consultazione dell'Estratto conto contributivo/previdenziale che sul sito dell'INPS è definito: *“il documento che elenca tutti i contributi effettuati all'INPS in favore del lavoratore. Riepiloga i versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto. Grazie all'Estratto conto contributivo, i lavoratori possono verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro per segnalare eventuali discordanze all'INPS”*. Quindi,

si evince che il lavoratore può attivarsi nei confronti dell'INPS per segnalare eventuali disallineamenti riscontrati nella sua posizione contributiva e previdenziale.

Per quanto sopra, si è proposto al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in questione perché non concernente le funzioni attribuite al Difensore dal C.A.D., previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.50/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.50/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 50/2020 e Archiviazione n. 50/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.50/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 50/2020- Amministrazione segnalata: M.A.E.C.I.- Qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche -Protocollo n. 6527 dell'08.06.2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Premesso che:

- 1) L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1- quater del Codice dell'Amministrazione Digitale;*
 - 2) I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, I PAGAMENTI CON LE MODALITÀ INFORMATICHE E LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE;*
 - 3) con la pubblicazione del messaggio n°011903 del 25 maggio 2009 è stata reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS. Si tratta di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore.*
 - 4) Le denunce mensili analitiche - denominate inizialmente DMA2 – a partire dal 1° novembre 2012 con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, costituiscono parte integrante del flusso UniEmens, individuate come ListaPosPA, e rappresentano le modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l'alimentazione delle posizioni di previdenza complementare delle Amministrazioni, degli Enti e delle Aziende, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;*
- si SEGNA LA:*
- la mancata attuazione, da parte del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione*

Internazionale) per il personale docente comandato all'estero, della Denuncia Mensile Analitica (DMA) - parte integrante del flusso UniEmens - per comunicare all'INPS di TUTTE le informazioni legate alla contribuzione versata e all'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con conseguente disallineamento delle banche dati che contribuiscono alla visualizzazione dei prospetti individuali. I contributi previdenziali versati dal MAECI, di conseguenza, non trovano riscontro con altre certificazioni rilasciate dagli enti interessati e con particolare riferimento con la posizione dell'INPS".

Dall'analisi del testo della segnalazione si desume che il segnalante sollevi un problema di mancata comunicazione all'INPS, tramite la Denuncia Mensile Analitica (D.M.A.), del flusso informativo riguardante la copertura assicurativa e previdenziale per incarichi di docenza svolti all'estero da parte del M.A.E.C.I. Ciò creerebbe un disallineamento tra le banche dati, in particolar modo il prospetto individuale consultabile tramite il sito dell'INPS non risulterebbe aggiornato in relazione ai periodi lavorativi effettuati all'estero.

Da un esame preliminare della segnalazione si evince che la stessa non attiene alle funzioni svolte dal Difensore Civico per il Digitale ai sensi dell'art.17 co.1 quater del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito C.A.D.); infatti, anche se il cittadino/segnalante afferma che la questione in esame sarebbe riconducibile agli ambiti dei pagamenti con modalità informatica e comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione, la stessa invece scaturisce, in assenza di interoperabilità dei sistemi informatici delle PP.AA., da una presunta mancata comunicazione di dati da una Amministrazione (M.A.E.C.I.) ad un'altra (INPS). Il disallineamento tra le banche dati delle due Amministrazioni coinvolte nel flusso telematico descritto nella segnalazione emergerebbe dalla consultazione dell'Estratto conto contributivo/previdenziale che sul sito dell'INPS è definito: *"il documento che elenca tutti i contributi effettuati all'INPS in favore del lavoratore. Riepiloga i versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto. Grazie all'**Estratto conto contributivo**, i lavoratori possono verificare la **regolarità dei contributi versati** autonomamente o dai propri datori di lavoro per segnalare eventuali discordanze all'INPS".* Quindi, si evince che il lavoratore può attivarsi nei confronti dell'INPS per segnalare eventuali disallineamenti riscontrati nella sua posizione contributiva e previdenziale.

In buona sostanza l'oggetto della segnalazione riguarda la mancanza di un flusso informativo tra i due Enti che eventualmente dovrebbe essere attivato a seguito di esplicita richiesta dei diretti

interessati sulla scorta della mancata ricostruzione, dal punto di vista previdenziale e contributivo, di periodi lavorativi espletati all'estero in comando e dimostrabile dalla consultazione del proprio estratto conto.

Per quanto sopra e specificando che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della segnalazione, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante, in quanto non riguarda violazioni del C.A.D. né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, ma attiene alla presunta mancata comunicazione di informazioni tra Amministrazioni.

10 giugno 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 50/2020 – Amministrazione segnalata: M.A.E.C.I. - Qualificazione tematica: Pagamenti mediante modalità informatiche – Prot. n. 6527 dell'08.06.2020.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

“Premesso che:

- 1) L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1- quater del Codice dell'Amministrazione Digitale;*
- 2) I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, I PAGAMENTI CON LE MODALITÀ INFORMATICHE E LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE;*
- 3) con la pubblicazione del messaggio n°011903 del 25 maggio 2009 è stata reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS. Si tratta di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore.*
- 4) Le denunce mensili analitiche - denominate inizialmente DMA2 – a partire dal 1° novembre 2012 con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, costituiscono parte integrante del flusso UniEmens, individuate come ListaPosPA, e rappresentano le modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l'alimentazione delle posizioni di previdenza complementare delle Amministrazioni, degli Enti e delle Aziende, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;*

si SEGNALA:

la mancata attuazione, da parte del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per il personale docente comandato all'estero, della Denuncia Mensile Analitica (DMA) - parte integrante del flusso UniEmens - per comunicare all'INPS di TUTTE le informazioni legate alla contribuzione versata e all'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con conseguente disallineamento delle banche dati che contribuiscono alla visualizzazione dei prospetti individuali.

I contributi previdenziali versati dal MAECI, di conseguenza, non trovano riscontro con altre certificazioni rilasciate dagli enti interessati e con particolare riferimento con la posizione dell'INPS".

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Ciò premesso, dall'esame preliminare della segnalazione si ritiene che la materia oggetto della stessa, non rientri, tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale in quanto non riguardante violazioni del d.lgs 82/2005 del CAD né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione ma riguardi una presunta mancata comunicazione di informazioni da una Amministrazione (M.A.E.C.I.) ad un'altra (INPS). Il disallineamento tra le banche dati delle due Amministrazioni coinvolte nel flusso telematico descritto nella segnalazione emergerebbe dalla consultazione dell'Estratto conto contributivo/previdenziale che sul sito dell'INPS è definito: *"il documento che elenca tutti i contributi effettuati all'INPS in favore del lavoratore. Riepiloga i versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione*

*alla quale il lavoratore risulta iscritto. Grazie all' **Estratto conto contributivo**, i lavoratori possono verificare la **regolarità dei contributi versati** autonomamente o dai propri datori di lavoro per segnalare eventuali discordanze all'INPS".* Quindi, si evince che il lavoratore può attivarsi nei confronti dell'INPS per segnalare eventuali disallineamenti riscontrati nella sua posizione contributiva e previdenziale.

Per quanto sopra, si è ritenuto di dover procedere ad archiviare la Sua segnalazione.

Cordiali saluti

